

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali, 11 luglio 1997, prot. n. 2867/1.2.2

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23: "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale". Disposizioni d'interesse degli enti locali della Regione: Capo II (artt. 23-31).

Premessa

Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 1997, è stata pubblicata la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, concernente "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale".

Il provvedimento legislativo si suddivide in tre Capi, di cui il Capo II è interamente dedicato agli enti locali, dall'articolo 23 all'articolo 31, ed in ordine a queste disposizioni appare opportuno - seppur brevemente - illustrare le principali innovazioni apportate alla normativa regionale previgente.

Come si è avuto modo di evidenziare con precedenti comunicazioni, la Regione è titolare di una potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali e di relative circoscrizioni, in forza della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nonché del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.

Nell'esercitare siffatta potestà legislativa esclusiva, il Consiglio regionale ha approvato una serie di disposizioni dirette a disciplinare essenzialmente il controllo sugli atti e sugli organi degli enti locali, nonché l'esercizio delle nuove funzioni amministrative concernenti gli enti locali trasferite dallo Stato alla Regione in base al citato decreto legislativo 9/1997

. Sotto l'aspetto formale, la legge regionale non ha provveduto ad una riforma organica e complessiva della materia, ma si è limitata a modificare alcune norme della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 o ad aggiungere ulteriori disposizioni.

In particolare, con la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, anche sulla scia delle innovazioni apportate dalla recente legge 15 maggio 1997, n. 127, vengono disciplinati i seguenti istituti giuridici:

- a) organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali (articolo 23);
- b) controllo sugli atti degli enti locali (articoli 24, 29, 30 e 31);
- c) giuramento del presidente della provincia (articolo 25);
- d) inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali (articolo 26);
- e) organi regionali competenti in generale all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali (articolo 27);
- f) uso del gonfalone da parte degli enti locali (articolo 28).

In forza dell'articolo 34, la legge regionale 23/1997 è entrata immediatamente in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Controllo sugli organi degli enti locali

Tra le funzioni amministrative trasferite in forza del decreto legislativo 9/1997, rientrano anche i controlli sugli organi degli enti locali. In merito, la Regione - oltre alla potestà legislativa esclusiva di disciplinare sostanzialmente gli istituti relativi al controllo sugli organi (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9/1997), è stata chiamata ad esercitare già dal 15 marzo 1997 (ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9/1997) le relative funzioni, continuando ad applicare la normativa statale vigente, fino all'adozione di una propria legislazione.

La presente legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, non è intervenuta a disciplinare le singole fattispecie comportanti sospensione o scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché sospensione e rimozione degli amministratori locali, ma si è - per ora - limitata a stabilire quali siano gli organi regionali competenti ad adottare i relativi atti amministrativi.

Pertanto, per effetto del rinvio alla normativa statale vigente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 23/1997, continueranno ad applicarsi gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in ordine ai casi per i quali è possibile l'intervento sanzionatorio nei confronti degli enti locali

Nel contempo, dall'entrata in vigore della legge regionale 23/1997, spetterà al Presidente della Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di scioglimento degli organi o di rimozione degli amministratori, mentre spetterà all'Assessore per le autonomie locali l'adozione dei provvedimenti provvisori di sospensione.

L'articolo 23 della legge regionale 23/1997, quindi, viene a modificare la determinazione della competenza degli organi regionali che in precedenza era deducibile, come illustrato a suo tempo con la circolare di questa Direzione n. 1802/1.10 del 6 maggio 1997, sulla base degli articoli 6 e 9 della legge regionale 49/1991.

La normativa regionale, altresì, precisa che ai commissari nominati per reggere le amministrazioni comunali e provinciali, spetterà una indennità di carica pari a quella attribuita al sindaco o al presidente della provincia.

La trattazione e gli adempimenti relativi al controllo sugli organi degli enti locali saranno curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali, e in particolare dal Servizio ispettivo e della polizia locale, a cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni.

Altre funzioni amministrative di competenza regionale

Come si è anticipato, la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, disciplina anche alcune altre funzioni amministrative recentemente trasferite dallo Stato alla Regione in forza delle norme di attuazione.

In particolare, circa il giuramento del presidente della provincia, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 9/1997, l'articolo 25 della legge regionale 23/1997 stabilisce che lo stesso dovrà essere prestato dinanzi al Presidente della Giunta regionale, o ad un Assessore regionale da questi delegato, nella formula indicata dal comma 3, immediatamente dopo la proclamazione dell'eletto. Il presidente della provincia, altresì, potrà formulare anche una dichiarazione analoga al giuramento nelle lingue minoritarie o locali presenti nella relativa provincia.

Corre l'obbligo di segnalare che tale previsione, diversa da quella stabilita dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (che ha modificato l'articolo 36, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142), fissando che il giuramento del sindaco e del presidente della provincia venga prestato dinanzi ai rispettivi consigli, trova nella disposizione sopracitata del decreto legislativo 9/1997 la propria fonte cogente: infatti; trattandosi quest'ultima di norma "rafforzata" di attuazione dello Statuto di autonomia, essa prevale sulle disposizioni di legge ordinaria e vincola la potestà legislativa anche primaria della Regione.

Ulteriore previsione di estremo interesse è rappresentata dall'articolo 26 della legge regionale 23/1997, la quale stabilisce che spetta all'Assessore regionale per le autonomie locali provvedere, previa diffida, alla convocazione dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui la legge rende obbligatoria una convocazione, a differenza di quanto avviene per gli enti locali delle altre Regioni, ove tale competenza, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 142/1990 è di spettanza del Prefetto.

Con una norma generale e residuale, l'articolo 27 determina l'individuazione degli organi regionali competenti all'adozione di tutti gli atti amministrativi relativi a funzioni trasferite dallo Stato alla Regione in base alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, qualora la legge regionale non precisasse l'organo competente.

Il criterio prescelto dal legislatore regionale è il seguente: tutti i provvedimenti che finora erano stati di competenza di organi periferici dello Stato, quali, per esempio, quelli adottati dai Prefetti, saranno di competenza dell'Assessore per le autonomie locali, mentre i provvedimenti adottati da organi centrali dello Stato, quali per esempio quelli del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'Interno, saranno di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Gonfalone dell'ente locale

Infine, in base all'articolo 28 della legge regionale 23/1997, i comuni e le province della Regione potranno esporre il gonfalone della Regione e quello dell'ente locale sugli edifici pubblici, accanto alla bandiera nazionale, non solo nelle ricorrenze nazionali, ma ogni qualvolta lo riterranno opportuno.